

1998, n.11522, concernente la disciplina degli intermediari, in relazione ai servizi finanziari intercorsi fra la convenuta [REDACTED] e i Signori [REDACTED], aventi ad oggetto l'immissione nel dossier a loro formalmente intestato i seguenti strumenti finanziari:

a) ARGENTINA 10/07 - 04SD, per un valore nominale di Lire 25.000.000 e per un costo complessivo dell'operazione di Lire 25.345.000;

b) ARGY 98/03 8,175% ECU per un valore nominale di ECU 15.000 e per un costo complessivo dell'operazione di Lire 29.350.380;

c) ARGY 10 375% STD 2009, per un valore nominale di Lire 30.000.000 e per un costo complessivo dell'operazione di Lire 30.062.000;

-accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità, in ogni caso l'inefficacia, del "Contratto di Amministrazione e Deposito Titoli" e/o del "Contratto di Negoziazione, Trasmissione e Ricezione Ordini" e/o dei "Contratti-Ordini di acquisto" formalmente riferiti ed intestati a parte attrice tutti meglio e più dettagliatamente indicati in atto, e per l'effetto condannare la convenuta Cassa di Risparmio [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

alla restituzione e/o ripetizione e/o risarcimento e/o indennizzo della somma complessiva di Lire 85.315.380 pari ad Euro 44.061,72 (quarantaquattromila sessantuno/72) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date delle singole operazioni al giorno dell'effettivo soddisfo;

IN VIA SUBORDINATA:

IL CASO.it

- accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, la violazione, da parte della Cassa di Risparmio [REDACTED], corrente a [REDACTED] della normativa di legge codicistica e speciale in materia di investimenti finanziari, nonché delle norme imperative di legge di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e di cui al Regolamento Consob 1 luglio 1998, n.11522, concernente la disciplina degli intermediari, in relazione ai servizi finanziari intercorsi fra la convenuta [REDACTED] e i Signori

[REDACTED], aventi ad oggetto l'immissione nel dossier a loro formalmente intestato i seguenti strumenti finanziari:

a) ARGENTINA 10/07 - 04SD, per un valore nominale di Lire 25.000.000 e per un costo complessivo

dell'operazione di Lire 25.345.000;

b) ARGY 98/03 8,175% ECU, per un valore nominale di ECU 15.000 e per un costo complessivo dell'operazione di Lire 29.350.380;

c) ARGY 10 375% STD 2009, per un valore nominale di Lire 30.000.000 e per un costo complessivo dell'operazione di Lire 30.062.000; **IL CASO.it**

- accertare e dichiarare la annullabilità e comunque la invalidità e/o la risoluzione e/o l'inadempimento, in ogni caso l'inefficacia, del "Contratto di Amministrazione e Deposito Titoli" e/o del "Contratto di Negoziazione, Trasmissione e Ricezione Ordini" e/o dei "Contratti-Ordini di acquisto" formalmente riferiti ed intestati a parte attrice tutti meglio e più dettagliatamente indicati in atto, e per l'effetto condannare la convenuta Cassa di Risparmio [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o ripetizione e/o risarcimento e/o indennizzo della somma complessiva di Lire 85.315.380 pari ad Euro 44.061,72 (quarantaquattromila sessantuno/72) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date delle singole operazioni al giorno dell'effettivo soddisfo;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

- accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, la violazione, da parte della Cassa di Risparmio [REDACTED], corrente a [REDACTED], della normativa di legge codicistica e speciale in materia di investimenti finanziari, nonché delle norme imperative di legge di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e di cui al Regolamento Consob 1 luglio 1998, n.11522, concernente la disciplina degli intermediari, in relazione ai servizi finanziari intercorsi fra la convenuta [REDACTED] e i Signori

aventi ad oggetto l'immissione nel dossier a loro formalmente intestato i seguenti strumenti finanziari:

IL CASO.it

- a) ARGENTINA 10/07 - 04SD, per un valore nominale di Lire 25.000.000 e per un costo complessivo dell'operazione di Lire 25.345.000;
- b) ARGY 98/03 8,175% ECU, per un valore nominale di ECU 15.000 e per un costo complessivo dell'operazione di Lire 29.350.380;
- c) ARGY 10 375% STD 2009, per un valore nominale di Lire 30.000.000 e per un costo complessivo dell'operazione di Lire 30.062.000;

- accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità e/o la annullabilità e comunque la invalidità e/o la risoluzione e/o l'inadempimento, in ogni caso l'inefficacia, dei "Contratti-Ordini di acquisto" formalmente riferiti ed intestati a parte attrice tutti meglio e più dettagliatamente indicati in atto, e per l'effetto condannare la convenuta Cassa di Risparmio di [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o ripetizione e/o risarcimento e/o indennizzo della somma complessiva di Lire 85.315.380 pari ad Euro 44.061,72 (quarantaquattromilasesantuno/72) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date delle singole operazioni al giorno dell'effettivo soddisfo;

IL CASO.it

IN OGNI CASO:

- accertare e dichiarare che, a causa dell'inosservanza anche delle norme poste dal Legislatore a tutela dell'investimento e del risparmio, la convenuta Cassa di Risparmio di [REDACTED] S.p.A., sia in via diretta sia in via indiretta, sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, ha cagionato a parte attrice:

- il danno da lucro cessante, per l'impossibilità di parte medesima di investire e comunque utilizzare diversamente il capitale e quindi la perdita dei frutti che ne sarebbero utilmente conseguiti;

- il danno morale, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da quantificarsi in corso di causa o secondo giustizia;

IL CASO.it

- accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale della Cassa di Risparmio [REDACTED], e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni cagionati, che fin d'ora cisi riserva di quantificare in corso di causa o che saranno quantificati secondo giustizia;

- accertare e dichiarare sempre e comunque le responsabilità tutte, precontrattuali contrattuali ed extracontrattuali, dirette e vicarie, immediate e mediate, e/o l'inadempimento dei rapporti di amministrazione, gestione, custodia, disposizione e trasmissione Ordini d'acquisto, nonché la relativa imputabilità e integrale responsabilità in capo alla convenuta Cassa di Risparmio [REDACTED] S.p.A., con conseguente condanna al pagamento di un

risarcimento e/o indennizzo pari all'intera somma capitale investita da [REDACTED] e addebitata sul conto corrente di cui è titolare parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date dei singoli addebiti al giorno dell'effettivo soddisfo".

"Con vittoria e piena rifusione delle spese di lite, competenze, diritti e onorari, accessori di legge, C.P.A. e I.V.A.".

Conclusioni della convenuta:

IL CASO.it

"Voglia il Tribunale Ill.mo reiectis":

in via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori ex art.100 cpc;

in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione della domanda ex art.163 n.3 cpc;

nel merito previa declaratoria della prescrizione quinquennale della domanda attrice relativamente ad eventuali e contestati profili di responsabilità extra-contrattuale, respingere le domande tutte siccome infondate in fatto e diritto;

nel merito ed in subordine: per il caso di accoglimento di taluna delle domande degli attori, dichiarare il concorso colposo degli stessi nella produzione dell'evento, e pertanto ridurre

conseguentemente le pretese nei confronti della convenuta nei limiti di quanto apparirà provato in corso di giudizio, tenuto conto di detto concorso colposo, e tenuto altresì conto della percezione eventuale delle cedole sui titoli nonché del valore residuo degli stessi, dei quali - come qui si domanda - dovrà in ogni caso essere disposta la restituzione alla Cassa di Risparmio ██████████ Spa come condizione del soddisfo.

Spese rifuse".

IL CASO.it

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Osserva preliminarmente il Tribunale che la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, e "per derivazione" degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 5, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, sostenendo che la norma della legge delega non contiene per nulla o contiene una indicazione insufficiente dei principi e criteri direttivi, "con illegittimità derivata quindi della disciplina introdotta dal legislatore delegato".

In via subordinata la banca aveva eccepito nel

medesimo atto difensivo l'illegittimità costituzionale della normativa delegata nella parte in cui "è stato creato un rito del tutto nuovo, caratterizzato da una fase di formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* rimessi alla totale disponibilità delle parti e quindi sottratti al controllo giudiziale" (pag. 1, 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta).

Nelle note conclusive depositate il 20 novembre 2007 la convenuta ha tuttavia rinunciato alle questioni di legittimità costituzionale alla luce della recente decisione della Corte costituzionale che si è pronunciata sulle medesime questioni oggetto dell'eccezione (v. Corte cost. ord. 17-26 maggio 2006, n. 209). Il Tribunale pertanto non è chiamato a valutare la non manifesta infondatezza e la rilevanza delle predette questioni.

IL CASO.it

La Cassa di Risparmio [REDACTED] s.p.a., attraverso il richiamo alle conclusioni contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha ribadito anche all'ultima udienza l'eccezione pregiudiziale di nullità della domanda, sollevata nel suo primo atto difensivo, nel quale aveva sostenuto che la domanda, contenuta nell'atto di

citazione è generica e del tutto indeterminata e non consente pertanto alla convenuta "di svolgere adeguate difese e/o di mettere in campo adeguati mezzi istruttori". Ad avviso della banca, "nemmeno dall'esame complessivo delle conclusioni e della narrativa della citazione è possibile addivenire ad una conclusione diversa che non sia quella testè delineata, e cioè la completa indeterminatezza del petitum", con conseguente nullità dell'atto introduttivo del giudizio "per mancata determinazione della domanda ex art. 163 n. 3 cpc" (pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta).

L'eccezione pregiudiziale della Cassa di Risparmio [REDACTED] s.p.a. non appare fondata.

IL CASO.it

Sebbene l'atto di citazione si caratterizzi, come rilevato dalla convenuta, per una "eccezionale (e per certi versi inusitata) ampiezza ed omnicomprensività", avendo gli attori evocato, fra l'altro, "le responsabilità tutte, precontrattuali contrattuali ed extracontrattuali, dirette e vicarie, immediate e mediate" della banca ed avendo chiesto che il Tribunale accerti e dichiari "l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e

comunque l'invalidità e/o la risoluzione e/o l'inadempimento, in ogni caso l'inefficacia, del "Contratto di Amministrazione e Deposito Titoli" e/o del "Contratto di Negoziazione, Trasmissione e Ricezione Ordini" e/o dei "Contratti-Ordini di acquisto" formalmente riferiti ed intestati a parte attrice" ed indicati nell'atto introduttivo, la complessiva lettura della citazione consente di individuare i fatti allegati, le doglianze di
nonché le
domande dagli stessi proposte, la cui inusitata ampiezza non è motivo di nullità dell'atto di citazione.

IL CASO.it

La "cosa oggetto della domanda" (art. 163, co. 3, n. 3, del cod. proc. civ. richiamato dall'art. 2, co. 1, lett. a, del d.l.vo n. 5 del 2003) risulta quindi individuata con sufficiente chiarezza, tant'è che la convenuta è stata in grado di svolgere compiutamente tutte le proprie difese nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie e di articolare i propri mezzi di prova, che il Collegio ha ammesso con l'ordinanza resa il 30 novembre 2007 e che sono stati poi espletati.

L'eccezione in esame deve essere dunque

respinta.

Infondata è pure l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori ex art. 100 del cod. proc. civ. sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione.

Le considerazioni della convenuta in merito alla creazione del fondo risarcitorio a favore dei titolari di "bonds argentina", che comporterebbe, ad avviso della banca, l'impossibilità di quantificare le eventuali pretese risarcitorie dei risparmiatori privati, non consentono di poter ritenere che gli attori siano privi dell'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale sulle loro domande, perché è pacifico che

non hanno ancora ottenuto alcun ristoro di natura economica rispetto alla perdita patrimoniale conseguente, nella loro prospettazione difensiva, alle illegittime condotte dell'istituto di credito.

IL CASO.it

Nella prima memoria conclusionale depositata il 20 novembre 2007 la Cassa di Risparmio di ██████████ s.p.a. ha sostenuto altresì che la propria eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire in capo agli attori sarebbe stata rafforzata dall'emanazione dapprima del d.P.R. 22 giugno 2007,

n. 116, e poi del d.l.vo 8 ottobre 2007, n. 179, che ha istituito una Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB, con il compito di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per risolvere "controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori". La convenuta ha rilevato che il d.l.vo n. 179 del 2007 ha creato "l'atteso Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, gestito dalla Consob, destinato ad indennizzare secondo la copertura in esso disponibile i "danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" " .

IL CASO.it

Ad avviso della convenuta, poiché il risparmiatore può adire la commissione arbitrale per ottenere un risarcimento dal fondo appena istituito e poiché inoltre in base all'art 3 del d.l.vo n. 179 del 2007 la banca sarebbe

eventualmente tenuta a risarcire unicamente il "differenziale" "tra quanto stabilito dall'arbitrato ed il "maggior danno" che il comportamento dell'intermediario avrebbe - *in thesi* - cagionato", è evidente che "l'esperimento della procedura arbitrale deve, da un punto di vista logico-giuridico, precedere l'azione giudiziaria al fine di non causare un irragionevole danno alla convenuta che si vedrebbe altrimenti costretta a pagare anche per la quota di competenza del fondo senza più poi potersi rivalere su quest'ultimo" (pag. 1-4 della memoria conclusionale depositata il 20 novembre 2007).

IL CASO.it

Osserva il Collegio che la disciplina normativa richiamata dalla Cassa di Risparmio di XXXXXXXXXX, peraltro intervenuta in epoca successiva all'introduzione della presente causa, non esclude il ricorso all'autorità giudiziaria, né impone di adire la Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB prima di instaurare la lite davanti al giudice ordinario, prevedendo unicamente la facoltà, in capo all'investitore, di ricorrere all'arbitrato, avente natura rituale (art. 5, ult. co., del d.l.vo n. 179 del 2007), in alternativa all'esercizio dell'azione civile, ferma restando

poi la facoltà per lo stesso investitore di adire l'autorità giudiziaria per ottenere "il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento" dell'intermediario, in aggiunta all'indennizzo già stabilito dalla Commissione.

L'eccezione preliminare della banca è quindi infondata anche in relazione al profilo da ultimo esposto dalla convenuta.

Passando a questo punto all'esame delle domande proposte da

IL CASO.it

si osserva in primo luogo, quanto alle domande volte ad ottenere la declaratoria di "inesistenza" "e/o" "nullità" e "in ogni caso" di "inefficacia" del "'Contratto di Amministrazione e Deposito Titoli'" e/o del "'Contratto di Negoziazione, Trasmissione e Ricezione Ordini'" ", che la banca ha prodotto in giudizio il "Contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione ordini su strumenti finanziari" datato 17 febbraio 1995 regolarmente sottoscritto dai due clienti (documento n. 1) nonché il "Contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione ordini su strumenti finanziari" datato 27 novembre 1998, anch'esso

sottoscritto dagli attori (documento n. 3). L'istituto di credito ha prodotto inoltre un documento datato 17 febbraio 1995 e relativo alle "informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento" firmato dai clienti (documento n. 2), nonché il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" datato 27 novembre 1998 e sottoscritto da entrambi gli attori (documento n. 4).

Alla luce dei documenti prodotti dalla convenuta e non contestati, quanto al contenuto e alle sottoscrizioni, da parte degli attori, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di "inesistenza" "e/o" "nullità" e "in ogni caso" di "inefficacia" del "Contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione ordini su strumenti finanziari" è infondata. **IL CASO.it**

Infondata è altresì la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di "inesistenza" "e/o" "nullità" e "in ogni caso" di "inefficacia" del "Contratto di Amministrazione e Deposito Titoli", posto che quella che sembra essere la doglianza mossa al riguardo da

(e cioè l'illegittima immissione dei titoli nel dossier intestato agli attori) non è

idonea a determinare le conseguenze giuridiche prospettate dalla parte attrice.

e hanno sostenuto, in secondo luogo, di non aver conferito alla banca l'ordine di acquistare i titoli argentini descritti nell'atto di citazione ed hanno conseguentemente chiesto che il Tribunale dichiari l'inesistenza "e/o" la nullità dei contratti di acquisto degli stessi.

La banca ha asserito invece che la parte attrice conferì telefonicamente alla convenuta gli ordini di acquisto in discussione e che tali ordini furono "raccolti dall'operatore secondo le normative interne della Banca in vigore al momento dell'operazione".

IL CASO.it

Nessun documento prodotto in giudizio dimostra i fatti allegati dalla convenuta, atteso che i "moduli" "di compravendita titoli" prodotti dalla banca sub documenti n. 5, 6 e 7 provengono dalla stessa convenuta e non risultano sottoscritti dagli attori. La Cassa di Risparmio [REDACTED], al fine di provare il proprio assunto, ha formulato uno specifico capitolo di prova per interrogatorio formale e per testi, contrassegnato con il n. 6 nella comparsa di costituzione e risposta, che è

stato ammesso dal Collegio.

Né l'attore, né l'attrice hanno tuttavia reso una confessione giudiziale in merito alle predette circostanze e il teste escusso all'udienza del 24 ottobre 2008, già dipendente della Cassa di Risparmio ██████████, ha riferito di non ricordare se per l'acquisto dei titoli argentini per cui è causa l'attore si rivolse a lui o ad altro dipendente dell'istituto, non confermando quindi la verità dei fatti oggetto del capitolo di prova.

IL CASO.it

Le circostanze allegate dalla banca sono risultate dunque sprovvedute di prova e pertanto i contratti di acquisto delle obbligazioni argentine per cui è causa devono essere dichiarati nulli per mancanza del consenso degli attori.

Né è possibile ritenere fondato l'assunto della banca secondo cui, non avendo

svolto tempestiva opposizione al contenuto delle "comunicazioni periodiche" recanti l'addebito degli importi relativi all'acquisto dei titoli e fatte pervenire loro dalla convenuta, i contratti di compravendita devono ritenersi perfezionati ai sensi dell'art. 1362, n. 2, del cod. civ. (pag. 20 e 21 della

comparsa di costituzione e risposta).

Osserva il Tribunale che per costante giurisprudenza "in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino" (in tal senso fra le più recenti v. Cass., sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514).

IL CASO.it

La mancata contestazione da parte del correntista delle risultanze degli estratti conto e di altri eventuali documenti inviatigli dalla banca in relazione agli acquisti dei titoli entro il termine contrattualmente previsto non preclude quindi la possibilità di eccepire la nullità del rapporto negoziale vertente fra la banca e il cliente per difetto di un elemento essenziale del contratto, costituito dal consenso.

Non risultando dunque provato che
conferirono alla
banca l'ordine di acquisto delle obbligazioni
argentine per cui è causa, la domanda principale

della parte attrice deve essere accolta.

Alla pronuncia di nullità conseguono gli obblighi restitutori in capo alle parti in causa.

La Cassa di Risparmio [REDACTED] s.p.a. dovrà restituire a [REDACTED] la somma da questi versata per l'investimento, pari ad euro 57.234,94, attualizzati con il saggio degli interessi legali alla data del 26 giugno 2008 (v. pag. 14 della perizia del c.t.u. [REDACTED]), oltre agli interessi legali dal 27 giugno 2008 fino al saldo. Dall'importo oggetto della restituzione in favore degli attori vanno detratte le somme corrispondenti alle cedole maturate e percepite da [REDACTED] e che ammontano a complessivi euro 16.888,83, anch'essi attualizzati alla data del 26 giugno 2008 (pag. 14-19 della perizia).

IL CASO.it

In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, gli attori devono restituire alla banca i titoli in discussione.

Nessun altro importo va detratto dalla somma oggetto della condanna restitutoria in favore della parte attrice, non essendovi la prova del dedotto

concorso colposo degli attori e non potendo essere detratta la somma corrispondente al valore dei titoli, dei quali la banca ha chiesto ed ottenuto la restituzione.

Va respinta inoltre la domanda della parte attrice volta ad ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno corrispondente alla rivalutazione monetaria, non avendo gli attori provato di aver subito un danno maggiore di quello già coperto dalla corresponsione degli interessi al saggio legale.

Ogni altra voce di danno, semplicemente allegata dagli attori nei propri scritti difensivi, non è risultata provata e pertanto le domande svolte al riguardo da

IL CASO.it

vanno respinte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo.

A carico della Cassa di Risparmio XXXXXXXXXX s.p.a., in quanto parte soccombente, deve essere posto anche il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa con il provvedimento collegiale del 18 febbraio 2009.

P. Q. M.

il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da _____ contro la Cassa di Risparmio _____ s.p.a. con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2006, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- a) dichiara la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni argentine per cui è causa;
- b) condanna la Cassa di Risparmio _____ s.p.a. al pagamento in favore degli attori della somma di euro 40.346,11, oltre agli interessi legali dal 27 giugno 2008 fino al saldo; **IL CASO.it**
- c) dispone che gli attori restituiscano alla convenuta i titoli per cui è causa;
- d) condanna la banca alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che liquida d'ufficio in complessivi euro 5.348,00, di cui euro 348,00 per spese, oltre agli accessori di legge;
- e) pone a carico della convenuta il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con il provvedimento collegiale del 18 febbraio 2009.

Così deciso in Ferrara, il giorno 27 novembre 2009.

